



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1114/2021

Oggetto: ALSO S.R.L. STABILIMENTO IN COMUNE DI GENOVA (GE) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1288 IN DATA 14.07.2020 E SS. MM. II.. INSTALLAZIONE IN VIA ISOVERDE 1 IN COMUNE DI CAMPOMORONE. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D. LGS 152/2006 SS. MM. II.

In data 26/05/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021.

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

Visto il D.Lgs. 33/2013.

Richiamato:

il Provvedimento Dirigenziale n. 1288 in data 14.07.2020 recante "Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies Titolo III-bis parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss mm ii. Di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 3494 del 22.09.2015 per l'installazione sita in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone. Gestore: ALSO s.r.l. ".

Premesso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 12821 in data 12.03.2021 Also s.r.l. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale in oggetto, corredata da relazione tecnica;

con nota prot. n. 13101 in data 15.03.2021 la Città Metropolitana di Genova, ha comunicato all'azienda Also s.r.l.:

la verifica della non sostanzialità delle modifiche comunicate,

l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 ss. mm. ii., per l'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale a seguito della modifica non sostanziale specificando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il tempo di conclusione del procedimento individuato in 60 giorni a decorrere dalla data comunicazione del gestore;
- il luogo in cui risultavano disponibili gli atti;
- il domicilio digitale dell'amministrazione.

Con la stessa nota è stata trasmessa l'informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazioni in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

Con la nota prot. n. 13101 in data 15.03.2021 la Città Metropolitana di Genova, ha chiesto a ARPAL di fornire le eventuali modifiche da apportare al piano di monitoraggio e controllo approvato come Allegato 4 del citato atto dirigenziale n. 1288 del 14.07.2020.

ARPAL non ha fornito riscontro alla suddetta nota.

Atteso che:

la prescrizione 2 del punto 4.6.3 dell'atto dirigenziale n. 1288 del 14/07/2020 impone l'adeguamento entro 18 mesi della centrale termica alle disposizioni dell'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 e in particolare che le caldaie siano dotate di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

ALSO s.r.l., con la nota citata in premessa ha comunicato che:

- non essendo possibile l'adeguamento delle caldaie esistenti, ha optato per l'installazione di una nuova caldaia in sostituzione della caldaia precedentemente in configurazione di back up e la destinazione della caldaia prima in servizio ordinario in configurazione di back up;
- la nuova caldaia ad olio diatermico ha potenza nominale pari a 4651 kW, è alimentata a gas metano e dotata delle caratteristiche richieste dalla vigente normativa incluso il sistema di controllo della combustione e la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- problemi impiantistici e strutturali rendono impossibile convogliare le emissioni della nuova caldaia nel camino esistente asservito all'emissione denominata E1 determinando la necessità di realizzare un camino di nuova costruzione, posizionato a circa 4 metri dal camino esistente;
- le caratteristiche del nuovo punto di emissioni sono così definite:

identificativo	E4
origine	caldaia alimentata a metano
potenzialità caldaia	4.61 MW
coordinate Gauss-Boaga	4929875N,1490048.88E
altezza dal suolo sezione di uscita condotto di scarico	14 m
area sezione di uscita condotto di	0.196 m ²

scarico	
durata emissione	24 h/gg, 250 ca gg/anno

Dato atto che

la modifica comunicata, ai sensi della vigente normativa in materia di AIA (D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.):

- non comporta modifiche al processo produttivo, ai materiali utilizzati e al prodotto finale;
- non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente,
- non dà luogo a un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia di cui all'Allegato VIII della disciplina relativa all'AIA, pari o superiore al valore della soglia stessa;

nella nuova configurazione impiantistica la nuova caldaia asservita all'emissione E4 sarà quella in servizio ordinario, mentre la caldaia esistente, asservita all'emissione E1, sarà destinata a funzione di back up ed il suo funzionamento sarà inferiore alle 500 ore/anno.

Con nota assunta a prot. n. 24610 in data 18.05.2021, l'Azienda ha comunicato la messa in esercizio della nuova caldaia a partire dal 01.06.2021 e la programmazione del collaudo analitico dell'emissione afferente per il periodo compreso tra il 15.06.2021 e il 25.06.2021.

Considerato che l'Ufficio Emissioni e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova con la relazione istruttoria in data 24.05.2021, agli atti, a partire dalle seguenti considerazioni:

“Al fine di ottemperare a quanto disposto nel Quadro delle prescrizioni 4.6.3 del Provvedimento n. 1288 del 14.07.2020, l'Azienda ha comunicato mediante istanza di modifica non sostanziale, la dismissione della caldaia esistente da 3,45 MW utilizzata come back-up e la sua contestuale sostituzione con una nuova caldaia ad olio diatermico alimentata a metano, di potenza termica nominale pari a 4,651 MW e già conforme ai requisiti tecnici richiesti dall'art. 294 del D. Lgs. 152/2006.

Il nuovo assetto impiantistico dello stabilimento, prevederà il funzionamento della nuova caldaia e l'utilizzo della caldaia esistente afferente all'emissione E1, esclusivamente come back-up.

A seguito di problemi strutturali, che non hanno reso possibile il convogliamento della nuova caldaia all'emissione esistente E1, è stato realizzato un nuovo punto di emissione E4, dalle seguenti caratteristiche:

- Denominazione emissione: E4;
- Provenienza: caldaia a metano di 4,651 MW;
- Tipologia emissione: discontinua;
- Periodo di funzionamento: 24 h/g; 25 gg/anno;
- Altezza camino: 14 m s.l.s.;
- Diametro/sezione camino: 0,5 m / 0,196 m²;
- Inquinanti: NO_x < 100 mg/Nm³.

L'emissione esistente E1 diverrà pertanto afferente ad un impianto funzionante per periodi inferiori alle 500 ore/anno, che ai sensi dell'art. 273-bis comma 15 del D. Lgs. 152/2006, può essere esentato dall'autorizzazione e dagli adeguamenti sui limiti del comma 5 dello stesso articolo.”

ha indicato gli aggiornamenti necessari da apportare all'atto dirigenziale n. 1288 del 14.07.2021

Dato atto che

sulla base della documentazione succitata la modifica proposta da ALSO s.r.l. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del d.Lgs 152/2006 Parte seconda Titolo I art. 5 comma 1 lettera l-bis;

il Gestore dell'impianto, trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione della modifica non sostanziale può procedere all'attuazione delle opere comunicate;

in data 12.03.2021 risulta confermato da ricevuta del sistema PagoPa l'avvenuto pagamento da parte di ALSO s.r.l. degli oneri istruttori pari a 2000,00 Euro da introitarsi sull'accertamento n. 111 dell'anno 2021.

Viste

la relazione tecnica istruttoria in data 24.05.2021 predisposta dall'Ufficio Emissioni e Oli Minerali nella quale sono riportati i necessari adeguamenti da apportare all'atto dirigenziale n. 1288 del 14.07.2021, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 24.05.2021, n. prot. 25734, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Franca Stragapede, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto che

sulla base della documentazione agli atti, non rilevano motivi ostativi alla modifica non sostanziale di cui trattasi, comunicata dall'azienda Also S.r.l.;

sia opportuno aggiornare con il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 152/2006 Parte seconda Titolo III-bis art. 29 nonies comma 1, le prescrizioni stabilite con l'AIA vigente, di cui al provvedimento dirigenziale n. 1288 in data 14.07.2020, integrando quanto già stabilito dal suddetto provvedimento con le ulteriori prescrizioni come di seguito disposto;

il presente atto debba essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto in premesse specificato

DISPONE

A. di prendere atto, fatti salvi eventuali diritti di terzi, della modifica non sostanziale comunicata dall'azienda ALSO s.r.l., assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 12821 in data 12.03.2021, per il proprio stabilimento di via nel Comune di Campomorone e nei termini descritti nella relazione tecnica allegata all'istanza e agli atti del procedimento;

B. di sostituire i contenuti di cui al punto 4.6 dell'Allegato 3 dell'Atto n. 1288 del 14.07.2020, relativamente al comparto Emissioni in atmosfera, come segue:

4.6.1 Quadro dei limiti

1. La Ditta dovrà contenere l'emissione E4, derivante dal funzionamento del generatore di vapore avente potenzialità pari a 4,651 MW alimentato a gas metano, entro il seguente limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa e al 3% di O₂):

ossidi di azoto (espressi come NO₂): 100 mg/Nm³.

2. **Qualora in esercizio per periodi superiori alle 500 ore/anno**, la Ditta dovrà contenere l'emissione E1, derivante dal funzionamento del generator di vapore di back-up di potenzialità pari a 3,45 MW cadauno ed alimentazione a gas metano, entro i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa e al 3% di O₂):

ossidi di azoto (espressi come NO_x) : 350 mg/Nm³ (ridotto a 250 mg/Nm³ a partire dal 1° gennaio 2030).

3. La Ditta dovrà contenere l'emissione E3, derivante dal post combustore asservito all'impianto di trattamento residui di raffinazione ed esterificazione entro i limiti di seguito indicati: (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Portata: 500 Nm³/h

COT: 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO_x): 350 mg/Nm³

CO: 100 mg/Nm³

Efficienza di abbattimento: > 90% (*)

(*) il rispetto dell'efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra nella fase di regime, cioè quando la temperatura all'interno dei reattori di esterificazione ed essiccazione risulta essere pari ad almeno 120 °C.

Si riassume nella tabella seguente

Sigla emissione	Origine	tipologia inquinanti	limiti⁽¹⁾
E1	Generatore di vapore	NOx	100 mg/m ³
E3	Post combustore	Portata	500 Nm ³ /h
		COT	20 mg/Nm ³
		NOx	350 mg/Nm ³ ⁽¹⁾
		CO	100 mg/Nm ³
		Efficienza di abbattimento	>90% ⁽³⁾

(3) il rispetto dell'efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra nella fase di regime, cioè quando la temperatura all'interno dei reattori di esterificazione ed essiccazione risulta essere pari ad almeno 120 °C.

4.6.2 Quadro dei monitoraggi

La Ditta dovrà effettuare nel corso dell'anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici all'emissione **E1** (generatore di vapore) con frequenza biennale ed all'emissione **E3** (post combustore) con frequenza annuale, per la determinazione dei seguenti parametri analitici:

E4 (generatore di vapore)

determinazione del valore di portata

determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)

E3 (post combustore)

determinazione del valore di portata

determinazione a valle delle sostanze organiche volatili (da esprimersi come COT

determinazione a valle degli ossidi di azoto (espressi come NOx)

determinazione a valle dell'ossido di carbonio

e comunque secondo quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 6).

A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti all'interno della relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere inviata **entro il 31 maggio** dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. Nei referti relativi ad E1 dovrà essere indicato quale generatore di vapore era in funzione all'atto dei controlli analitici. Per l'emissione E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all'atto dell'esecuzione dei prelievi.

4.6.2 Quadro delle prescrizioni

1. il Gestore, entro 15 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà mettere a regime i suddetti impianti e, nei successivi 10 giorni, sottoporli a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m³/h a 0°C e 1013 hPa):

determinazione del valore di portata.

determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx);

determinazione dell'ossigeno.

2. I campionamenti all'emissione di cui al precedente punto 8) dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 136284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
UNI EN 14792:2017	Determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)

L'utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.

3. Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei prelievi analitici di cui al precedente punto 9), il Gestore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL i referti analitici del collaudo stesso.
4. I condotti di espulsione dei fumi originanti le emissioni E1 ed E3 devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 15259:2008.
5. La Ditta dovrà effettuare nel corso di ogni anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici alle emissioni **E4** (generatore di vapore) e **E3** (post combustore) – ed E1 se funzionante per un periodo più di 500 ore/anno- secondo quanto prescritto al Piano di Monitoraggio e controllo. A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
6. Gli esiti dei controlli di cui al precedente punto dovranno essere inseriti all'interno della relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere inviata a Città Metropolitana e ad ARPAL **entro il 31 maggio** dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. Nel report dovrà essere indicato il periodo di funzionamento (n. ore) del generatore di vapore afferente all'emissione E1. Per l'emissione E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all'atto dell'esecuzione dei prelievi.
7. Al post combustore originante E3 dovranno essere sempre collettati i seguenti apparecchi:
 - 2 esterificatori (R3a e R3b);
 - 2 omogeneizzatori (R4 e R5)
 - Pompa a vuoto ad anello liquido
 - Pompa a vuoto a secco
 - 8 decantatori statici (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8);
 - Serbatoi S6, S7,S11,S12 ,S25, S46;
 - Serbatoi S40, S41, S42, S43, S44.
8. In caso di disservizio ai sistemi di aspirazione e/o filtrazione asserviti all'emissione E3, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino all'avvenuto ripristino dei sopra indicati sistemi di aspirazione/depurazione. In ogni caso non potranno essere realizzati condotti di by pass dei sistemi di filtrazione asserviti ad E3.
9. Le operazioni di trattamento dei residui di raffinazione originanti l'emissione E3 potranno iniziare

solo quando la temperatura della camera di combustione sarà pari ad almeno 750°C. Il valore di temperatura della camera di combustione non potrà scendere di norma sotto i 750 °C per tutta la durata delle lavorazioni originanti E3. Eventuali discese del valore di temperatura sopra indicato (che in ogni caso non potrà essere superiore a 100 gradi) sono tuttavia consentite per un tempo massimo di 5 minuti. La ditta dovrà essere in grado di fornire – in occasione di verifiche da parte degli enti di controllo – le motivazioni dell'eventuale calo del valore di temperatura di 750°C.

10. I valori di temperatura della camera di combustione dovranno essere annotati su apposito sistema di registrazione in continuo ed i relativi dati puntuali dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 3 anni dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte degli enti competenti. Il sistema automatico di registrazione della temperatura della camera di combustione originante E3 dovrà essere sempre mantenuto perfettamente funzionante, datato ed in orario.
11. Il sistema di controllo della temperatura nella camera di combustione originante E3 dovrà essere sottoposto a taratura annuale.
12. La Ditta dovrà sottoporre i bruciatori dei generatori di vapore originanti l'emissione E4 a manutenzione ordinaria come indicato dal costruttore.
13. Gli esiti delle manutenzioni periodiche ai sistemi di depurazione indicati ai precedenti punti 11) e 12), nonché indicazioni in merito ad eventuali disservizi occorsi agli stessi, dovranno essere annotati su un registro che dovrà essere preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento autorizzativo. Il suddetto registro dovrà essere conservato presso lo stabilimento per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
14. I serbatoi 13,14 e 15 potranno essere utilizzati esclusivamente per contenere e raffreddare gli eventuali sfiati dei reattori.
15. Gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio della soda e dell'acido solforico dovranno essere dotati di guardia idraulica.

C. di confermare modalità, prescrizioni, limiti e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 1288 in data 14.07.2021 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

D. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

TRASMETTE

copia del presente provvedimento a ALSO s.r.l..

COMUNICA

l'avvenuto rilascio del presente provvedimento a ARPAL, Comune di Campomorone, ASL 3 Genovese.

Il presente atto è stato rilasciato dopo un procedimento durato 75 giorni dalla data di avvio.

Informa, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Energia e rumore

Oggetto: ALSO S.R.L. STABILIMENTO IN COMUNE DI GENOVA (GE) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1288 IN DATA 14.07.2020 E SS. MM. II.. INSTALLAZIONE IN VIA ISOVERDE 1 IN COMUNE DI CAMPOMORONE. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D. LGS 152/2006 SS. MM. II

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 28/05/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA